



**COMUNE DI MUSSOMELI**  
**(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)**  
**P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli**  
**[comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)**

**Verbale n.05 del 25-01-2020**

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 15:30, in teleconferenza si è riunito il Collegio dei Revisori, a seguito di convocazione del Presidente Dr Calogero Greco, nelle persone dei signori:

Dott. Greco Calogero - *Presidente*

Dott.ssa Giovanna Iacono - *Componente*

Dott. Filippo Picone – *Componente*

per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

**Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 21.01.2020 reg.gen. avente ad oggetto: “Approvazione accordo transattivo tra il Comune di Mussomeli e la Vodafone Italia Spa e riconoscimento debito fuori bilancio per la somma pari a quella transatta”, ricevuta con pec il 22.01.2020.**

Il Collegio dei Revisori, premesso che con Verbale n. 2 del 15.1.2020 si era espresso sulla proposta di Deliberazione di Giunta municipale n.240 del 23.12.2019, avente ad oggetto Atto di precetto Vodafone Italia S.p.A. - Definizione transattiva della controversia, ricevuta la proposta aggiornata procede per quanto di seguito indicato.

**Premesso che:**

- L'Articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) **Sentenze esecutive;**
  - b) Coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni.....;
  - c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- L'Art. 193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- L'Art. 239 del Tuel, 1° comma lettera b) n. 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

**VISTO:**

- **l'atto di precetto** notificato in data 15.10.2019, relativo al **Decreto ingiuntivo n.23800/2018 del 18.08.2018**, con il quale si intimava a questo Ente il pagamento della complessiva somma di € 13.699,94, oltre spese di notifica, registrazione e interessi fino al soddisfo;
- **la relazione al contenzioso** sottoscritta dal responsabile del procedimento Rag. M. Bonomo e dal Segretario Generale, dalla quale si evince, essendo non essere stato oggetto di opposizione, in data 21 maggio 2019, veniva apposta formula esecutiva *ex art. 647 cod. proc. civ.*;
- l'esecutività del decreto e la conseguente notifica dell'atto di precetto, sono atti che la giurisprudenza assimila per gli effetti alle obbligazioni pecuniarie del 194 Tuel, comma 1, lettera a), vale a dire quei debiti che derivano da decreti ingiunti e da lodi arbitrali, come nel caso in oggetto (Corte dei Conti, Reg. Sicilia, 18 marzo 2005, n.2/pareri, Corte dei Conti Toscana, ecc), alla sentenza passata in giudicato;
- **il Ricorso per Decreto ingiuntivo;**
- **schema di transazione;**

**CONSIDERATO che**

- Il parere sulle transazioni deve rispondere a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e deve avere per oggetti diritti disponibili (art. 1966, comma 2, c.c.).
- **La transazione (art.1965 c.c.) rappresenta per l'Ente uno strumento negoziale al pari dei soggetti privati sia persone fisiche che giuridiche, che cerca di prevenire o porre fine a liti sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'erario a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità e di correttezza gestionale.**

**Ed ancora**, la giurisprudenza civile (Cass. 6 maggio 2003n n.6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. **Oggetto della transazione**, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, **ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.**

**Orbene**, l'Ente deve considerare la convenienza economica della transazione, da indicare

nell'atto, in relazione all'incertezza del giudizio (mentre, nel caso in oggetto il giudizio si è concluso con un atto i cui effetti sono, per la questione che qui ci compete, assimilabili a quelli che si producono con una sentenza esecutiva, giusti atti allegati), da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.

**Ai fini di quanto sopra si rileva che:**

la delibera con cui il Comune decide di transigere, questa, può assorbire e fare le veci della deliberazione necessaria al formale riconoscimento del debito, secondo la Corte dei Conti, il Consiglio comunale, quando delibera in merito alla transazione di un debito fuori bilancio, in quella stessa sede implicitamente, ove configurabile, riconosce il proprio debito, per la somma pari a quella transatta.

Affinché la delibera di transazione sostituisca quella di riconoscimento formale del debito fuori bilancio occorre che, in sede consiliare, siano state fatte le seguenti valutazioni in ordine:

- alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dal debito;
- al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri;
- al permanere degli equilibri di bilancio.

Inoltre, nell'ottica dell'assorbimento del provvedimento di riconoscimento di debito nella deliberazione a transigere, la deliberazione con cui si transige deve essere trasmessa agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti al fine di permettere i dovuti accertamenti, data l'assenza dell'apposito provvedimento di riconoscimento di debito.

La formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, affinché, possa essere "assorbita" dalla procedura di transazione:

in entrambi i casi, occorre la delibera del Consiglio Comunale. Transigere su un debito significa di fatto riconoscerlo e, pertanto, impegnare le finanze pubbliche affinché esso vada saldato.

**Per quanto sopra come si legge nella proposta in oggetto, si riscontra che:**

- per la copertura finanziaria la somma complessiva di € 6.944,50, di cui imponibile di € 5.692,21 e iva 22% pari a € 1.252,29, farà carico sul bilancio 2018/2020 **annualità 2019** Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 11 "Altri servizi generali" voce di bilancio 1.10.99.99 cap.354;
- con determinazione del Segretario Generale n. 42 del 30/12/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per definizione transattiva Vodafone Italia S.p.A.

**Espressi** il parere di regolarità tecnico ed il parere di regolarità contabile dei responsabili d'Area, entrambi favorevoli;

### **Il Collegio per quanto sopra premesso procede a rilevare quanto di seguito:**

-la circostanza che laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è sorto, si produce una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

-l'Ente, così si legge nella proposta, abbia assunto formale impegno di spesa con determina del Responsabile, Segretario Generale, n.42 del 30.12.2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 7.059,22 imputando la spesa sul bilancio di previsione 2018/2020 Missione 1 2 Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 11 "Altri servizi generali" voce di bilancio 1.10.99.99 cap. 354 annualità 2019; a tal proposito il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea la "necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento. **Delibera sezione delle autonomie n. 27 /2019.**

**La Sezione ribadisce che** "Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico" ed enuncia i seguenti principi di diritto:

-"Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori".

-"Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano".

Se il riconoscimento riguarda obbligazioni "scadute", nel senso che il creditore può esigere immediatamente il pagamento in quanto la prestazione è già stata interamente eseguita, la spesa deve essere impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto, secondo quanto precisato dal punto 9.1 del principio contabile di cui all'all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento.

**Per quanto sopra rilevato**, la citata determina n.44 risulta contraria alle disposizioni normative, nonché il corpo stesso della proposta di deliberazione n.01 del 2020, per la previsione dell'impegno di spesa sull'annualità 2019 atteso che l' art. 162 del TUEL comma 3 prevede riferendosi al bilancio di previsione che "L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto", la spesa deve essere impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

Si rileva conseguentemente l'assenza della relativa copertura finanziaria nell'esercizio di riconoscimento, anno 2020, del debito fuori bilancio oggetto di transazione, che in quest'anno deve trovare necessaria copertura;

Si ribadisce la necessità che le proposte vengano sempre corredate da una esaustiva istruttoria e, da un'apposita relazione adeguatamente motivata che:

- descriva l'origine del debito;
- specifichi le ragioni per le quali non si è ritenuto opportuno ricorrere avverso la sentenza stessa. Diversamente nella proposta di deliberazione dovrà essere inserita una espressa riserva di impugnazione, atteso che il riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità di impugnare la pronuncia in questione, prevedendo la riserva di ripetizione di quanto pagato dopo l'esito del giudizio;
- contenga la puntuale, compiuta ed aggiornata determinazione del quantum da riconoscere, costituito oltre che dalle somme indicate nel provvedimento dell'Organo giurisdizionale, anche da eventuali spese ulteriori;

Tutto ciò premesso rilevato e considerato,

### **Il Collegio esprime**

Limitatamente alle proprie competenze, e salvo quanto sopra premesso e rilevato **PARERE FAVOREVOLE**, limitatamente al riconoscimento ai sensi dell'art. 194 lettera a), del debito fuori bilancio della proposta oggetto di transazione, **per un ammontare complessivo di euro 6.944,50**, mentre, **esprime parere non favorevole per il relativo finanziamento** stante la modalità di copertura risulti imputata all'esercizio 2019 e assente quindi la copertura finanziaria nell'esercizio 2020, anno di riconoscimento del debito transato, che in quest'anno deve trovare necessaria copertura, fatta salva comunque la verifica delle eventuali responsabilità amministrative e per danni erariali, fatte salve le azioni di rivalsa.

**Ed ancora,**

in riferimento a quanto sopra rilevato, codesto Collegio più volte ha ribadito e torna a ribadire la necessità di un controllo degli atti in capo dei vari responsabili e di una loro osservanza alle previsioni normative, atti così predisposti come quelli in esame, ledono quelli che sono i principi di trasparenza, veridicità del bilancio. Vista la natura del parere in esame e viste anche, da un controllo sul sito, le determine n.41 del 30.12.2019, (Impegno di spesa relativo a spese di lite derivante dalla sentenza n.318/2019 della Corte di appello di Caltanissetta in favore di Aina Giuseppe e Aina Salvatore), n.42 del 30.12.2019, (Impegno di spesa per definizione transattiva Vodafone Italia S.p.A.), n.43 del 30.12.2019 (Impegno di spesa relativo al saldo onorari in favore dell'avv. Francesco Galfano per l'incarico relativo al procedimento Ing. Pintavalle Totuccio e Arch. Giovanni Lanzalaco/Comune definito con sentenza n.538/2017 del Tribunale), n.44 del 30.12.2019, (impegno di spesa relativo alle spese di lite di cui alla sentenza n.82 del Tribunale di Caltanissetta in favore della Camedil Costruzioni s.r.l.), n.45 del 31.12.2019 (impegno di spesa relativo alla causa C.M.A. c/Comune, definita con ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Caltanissetta R.G. n.524/201) e n.46 del 31.12.2019 (impegno di spesa relativo alle spese legali derivanti dalla sentenza n.565/2019 del Tribunale in favore di Ferreri Emanuele). adottate dal Segretario Generale, di cui per quest'ultima nessuna proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio è stata presentata a codesto Collegio, **si ammonisce l'Ente** sul rispetto dei corretti principi contabili per una corretta e sana gestione amministrativa e al contempo prescrive a tutti i Responsabili di Area di relazionare nel dettaglio su tutti i debiti fuori bilancio **nonché di rivedere e annullare quelle determine** che siano contrari ai dettati normativi e ai principi dell'ordinamento contabile, assegnando il termine perentorio di giorni 5”

**Si invita inoltre l'Ente**

Ai sensi dell'art. 227 del Tuel ad inviare la delibera di approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio, alla competente Procura regionale della Corte dei Conti;

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 17:00, a cura del Presidente viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, ai Responsabili dei Servizi e per conoscenza alla sezione controllo Corte dei Conti.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

F.to Dott. Calogero Greco – Presidente

F.to Dott. Filippo Picone – Componente

F.to Dott. Giovanna Iacono – Componente